

**Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 22088 del 22 ottobre 2007**

**Verbali di accertamento delle infrazioni privi di firma - artt. 385 e 383 comma 4 reg. esec. Cod. strada e art. 200, commi 2 e 3 codice della strada – moduli prestampati – firma autografa sul modulo prestampato**

*Nel caso di contestazione non immediata della infrazione l'art. 385 del regolamento di esecuzione del cod. strada, prevede che il verbale redatto dall'accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre al soggetto interessato viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. Se il verbale è redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, viene notificato con un modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando ed è parificato per legge al secondo originale o alla copia autenticata del verbale. Pertanto è atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso. Non occorre, dunque, la firma autografa del soggetto accertatore ai fini della sua validità perché i dati contenuti nel documento consentono di attribuire l'atto al soggetto accertatore. Il fine dell'atto di notificazione è quello di portare a conoscenza del soggetto gli estremi della violazione: se l'atto deficiava in questi elementi è inidoneo al fine predetto e quindi nullo.*